



PROT. N. 23185 DEL 29.12.2022

**CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI "MEDICO COMPETENTE
NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008**

CIG: ZBA391295F

IL DIRIGENTE DELL'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI

VISTA la determina a contrarre n. 207 del 14.12.2022 con la quale è stato affidato il servizio di "Medico Competente e Sorveglianza sanitaria ai sensi del d. lgs 81/2008", per il personale dell'Ispektorato Territoriale del Lavoro di Rimini, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016,

SI PROCEDE ALLA STIPULA TRA

L'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO DI RIMINI (ITL) C.F. 97900660586 - con sede in Rimini – P.Le C. Battisti n. 20, , rappresentato dal Dirigente Titolare pro tempore Dr.ssa d'ATRI Raffaella Anna,

E

il "NUOVA RICERCA SRL" – C.F. e P.I. 012365004089 – con sede in Rimini (RN), via Settembrini 17 H rappresentato dal Dr. CELLI Giorgio, nato a [redacted] in qualità di Legale Rappresentante,

NONCHE'

la Dott.ssa VANZINI Stefania nata a [redacted] il [redacted], collaboratrice della "NUOVA RICERCA SRL", in seguito denominato Medico Competente, domiciliato per le finalità di cui al presente contratto, presso la predetta struttura

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1: Oggetto del contratto -

Le attività oggetto dell'appalto sono costituite dalle attività connesse al ruolo di Medico Competente così come previste dal D. Lgs. 81/2008, specificate in sintesi nell'allegato A).

Le attività per l'annualità 2023 sono le seguenti, come da preventivo rilasciato dalla struttura e acquisito agli atti dall'ITL di Rimini:

Elenco prestazioni	Costo unitario
Visita sanitaria periodica per verifica idoneità specifica alla mansione	Visita normale 30 € Visita visiotest 20 €
Visita sanitaria preventiva per idoneità alla mansione	30 €
Collaborazione con il datore di lavoro ai sensi degli artt. 25 e 41 del D.Lga. n. 81/2008, anche con redazione del Protocollo sanitario	Collaborazione gratuita

Visita medica su richiesta del dipendente	30 €
Visita sanitaria di verifica idoneità lavorativa dopo 60 gg di assenza dipendente	30 €
Visita annuale dei luoghi di lavoro effettuata dal medico competente;	60 €
Visita "fragilità" – covid 19	30 €
Riunione periodica art 35 TUSL.	50 € all'ora

Resta inteso che l'incarico si estenderà automaticamente ad eventuali ulteriori contenuti che dovessero derivare da modifiche del D. Lgs. 81/2008 e/o sopravvenute attività rientranti nei compiti del Medico Competente.

Art. 2: Obblighi della ITL -

L'ITL di Rimini si impegna a:

- rendere disponibile il proprio personale per permettere al Medico Competente di svolgere i sopralluoghi necessari e obbligatori per organizzare le visite mediche e/o gli esami strumentali e diagnostici;
- consegnare al Medico Competente i documenti relativi:
 - a) all'organizzazione aziendale (elenco dei lavoratori con mansioni e compiti svolti);
 - b) agli adempimenti eventualmente ottemperati in materia di medicina preventiva ed igiene del lavoro (indagini ambientali e sanitarie, rapporto di valutazione sul rumore e vibrazioni, schede di sicurezza dei prodotti utilizzati);
- informare tempestivamente il Medico Competente di eventuali modificazioni della situazione definita nella relazione dei rischi;
- rispettare il protocollo diagnostico degli accertamenti sanitari preventivi e periodici redatto dal Medico Competente, nel suo contenuto e periodicità;
- autorizzare il Medico Competente ad avvalersi, della collaborazione di medici, per accertamenti diagnostici specialistici scelti in accordo e da sopportarne gli oneri.

ART. 3: Luogo e modalità di svolgimento della prestazione -

Il Medico Competente effettuerà le visite mediche presso la struttura della NUOVA RICERCA SRL sita in Rimini (RN), via Settembrini 17 H.

Le visite dovranno essere effettuate nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, preferibilmente nella fascia oraria 9,00 - 13,00 e comunque in un orario che sarà concordato con l'ITL.

L'ITL di Rimini metterà a disposizione del Medico Competente tutta la documentazione necessaria e funzionale allo svolgimento della prestazione

ART. 4: Durata del contratto -

L'incarico avrà durata fino al 31.12.2023 e non potrà essere rinnovato tacitamente. Fatta salva la possibilità di ricorrere all'ipotesi di proroga tecnica sino ad una nuova assegnazione dell'incarico.

ART. 5: Controversie e Foro competente -

Per eventuali controversie, relative all'oggetto del contratto, si adirà per via ordinaria riconoscendo come competente il Foro di Rimini.

ART. 6: Corrispettivi dell'incarico e modalità di pagamento

I compensi per l'espletamento di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria sono quelli indicati nell'offerta presentata tramite e-mail in data 25.11.2022, riportati nell'allegato B).

I compensi di cui sopra, esenti da I.V.A., saranno fatturati dalla NUOVA RICERCA SRL alla fine del mese di esecuzione delle prestazioni rese dalla Dott.ssa VANZINI Stefania in qualità di Medico Competente, in ragione del rapporto di collaborazione dello stesso con l'Appaltatore, così come previsto dall'art. 39 – 2° comma – del D.Lgs. 81/2008. Detta fattura sarà corredata del prospetto riepilogativo delle prestazioni rese.

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/8/2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente incarico.

In particolare, dovrà comunicare gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, unitamente alle generalità ed ai codici fiscali dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto, assumendosi la responsabilità di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

I pagamenti saranno effettuati, previo accredito dei relativi fondi da parte dell'INL, nei termini previsti dal D.Lgs. n. 192 del 9 novembre 2012.

Sulle fatture esenti da IVA, di importo superiore a €. 77,47 dovrà essere applicata la marca da bollo di €. 2,00 a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 8 del DPR 26/10/1972, n. 642, che stabilisce che nei rapporti con lo Stato, l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico della controparte, nonostante qualunque patto contrario.

ART. 7: Riservatezza e conservazione delle informazioni

Il Medico Competente si impegna a non rivelare a terzi alcuna informazione di cui sia venuto a conoscenza in occasione o a causa del suo incarico, salvo esplicita autorizzazione. Resta inteso che, in caso di risoluzione del contratto, il Medico Competente si impegna a restituire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni elettroniche e cartacee pertinenti all'attività svolta.

Ai sensi della nota INL n. 455 del 18.03.2021, come disposto dal Garante per la tutela della riservatezza, "l'incarico conferito al medico competente non sarà oggetto di nomina quale responsabile ex art. 28 GDPR ma lo stesso, nell'ambito del suo ruolo, determinerà autonomamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali dei dipendenti dell'Ispettorato decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati adeguato al rischio".

La struttura di appartenenza e il medico competente stesso assicurano con la presente stipula di avere le caratteristiche atte a garantire effettiva conoscenza specialistica, affidabilità e risorse tecniche, per assicurare la sicurezza del trattamento dei dati di cui all'art. 28 Reg. UE 2015/679.

ART. 8: Pubblicità e trasparenza

L'incarico, con allegati il curriculum vitae del professionista e con la dichiarazione di quest'ultima di assenza di conflitti di interesse, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'INL ai sensi del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013.

ART. 9: Controlli

Nello stipulare il presente contratto, si comunica che qualora dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti interessati dal presente atto, e cui risulta affidato l'incarico, dovesse emergere la non veridicità di quanto dichiarato, l'Ispettorato Territoriale del Lavoro avrà la facoltà di risolvere anticipatamente l'incarico stesso con effetto immediato.

Per l'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO

Il DIRIGENTE

Dr.ssa Raffaella Anna d'ATR



Per NUOVA RICERCA SRL

Dr. Giorgio CELLI



Nuova Ricerca srl

Via Settembrini, 17/H

47924 RIMINI

C.F./P.IVA 01 236 500 400

IL MEDICO COMPETENTE

Dr.ssa Stefania VANZINI



Dr. VANZINI STEFANIA
MEDICO CHIRURGO
Spec. Medicina del Lavoro



Allegato A): ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE - DESCRIZIONE

Le prestazioni professionali sono definite dagli articoli 25 e 41 del D.Lgs 81/2008 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 e comprendono le seguenti attività che dovranno essere svolte dal medico competente:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collaborare inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati. Sorveglianza sanitaria che comprende:
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti è quella prevista all'art. 176, comma 3 del D.Lgs 81/2008 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 che in riferimento ai videoterminalisti così recita: "salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi";
 - visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
 - visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 - visita medica preventiva in fase preassuntiva;
 - visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.
- c) Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente:
- 1) sede ITL Rimini tramite buste debitamente sigillate e siglate dal medico competente stesso con apposizione della seguente dicitura: "Contiene documentazione con dati particolari ai sensi del GDPR 2016/679" e del nominativo del dipendente;
- ovvero
- 2) mediante cartelle informatizzate, con utilizzo di un software di gestione nella disponibilità del solo medico competente e sotto la sua diretta responsabilità in qualità di titolare del trattamento. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al programma di gestione devono garantire –tra le altre cose– che:
- l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo al medico competente. L'accessibilità ai suddetti dati sarà soltanto nella disponibilità del medico competente; non sarà permesso né al datore di lavoro né all'amministratore di sistema di poter accedere ai dati.
 - la validazione delle informazioni sia consentita solo al medico competente
 - sia garantita sempre la possibilità per l'ITL di Rimini di verificare le sole modalità di funzionamento del predetto software.
- d) Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, fornendogli anche le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- h) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- l) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

Allegato B): ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE - TARIFFARIO

ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE	
Prestazione (D.Lgs 81/2008)	Tariffe in €
Visita sanitaria periodica per verifica idoneità specifica alla mansione anche strumentale	Visita normale 30 € Visita visiotest 20 €
Visita sanitaria preventiva per idoneità alla mansione	30 €
Collaborazione con il datore di lavoro ai sensi degli artt. 25 e 41 del D.Lga. n. 81/2008, anche con redazione del Protocollo sanitario	Collaborazione gratuita
Visita medica su richiesta del dipendente	30 €
Visita sanitaria di verifica idoneità lavorativa dopo 60 gg di assenza dipendente	30 €
Visita annuale dei luoghi di lavoro effettuata dal medico competente;	60 €
Visita "fragilità" – covid 19 (sorveglianza sanitaria eccezionale)	30 €
Riunione periodica art 35 TUSL.	50 € all'ora

m) Comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009 al Ministero della Salute entro i termini previsti dalla vigente normativa;

n) Collaborare, qualora la situazione lo richieda, nell'ambito della sorveglianza sanitaria eccezionale.

L'attività di medico competente deve essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 39 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 106/2009.